



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 61
Del 24/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – approvazione delle aliquote relative alle componenti IMU e TASI per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici , il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:45 nella sala consiliare di Massarosa, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 20.07.2015 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria,Prima di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Del Soldato Adolfo.

Assiste Luca Canessa, il Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: BATINI CRISTINA, MORELLI NICOLA, COLUCCINI ALBERTO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti, sebbene invitati, n. 4 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
MUNGAI FRANCO	Sindaco	Presente
DEL SOLDATO ADOLFO	Presidente del Consiglio	Presente
BATINI CRISTINA	Consigliere	Presente
BROCCHINI RICCARDO	Capo Gruppo	Assente
FRATI LINDA	Consigliere	Presente
PIERUCCI FEDERICO	Consigliere	Presente
ROSSI MATTEO	Consigliere	Presente
CASTELLI STEFANO	Consigliere	Presente
GIANNINI RAFFAELLO	Consigliere	Presente
ZINZIO FABIO	Capo Gruppo	Presente
GILARDETTI LEONARDO	Capo Gruppo	Presente
PUOSI SERENA	Consigliere	Assente
DATI SISTO	Vice Presidente del Consiglio	Assente
MONTALTO NICOLA	Capo Gruppo	Presente
MORELLI NICOLA	Consigliere	Presente
MARSILI SAMUELE	Capo Gruppo	Assente
COLUCCINI ALBERTO	Capo Gruppo	Presente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'IMU è dovuta dai proprietari di immobili, dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili soggetti ad imposizione, che sono costituiti da fabbricati, terreni, aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa e comprese altresì le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' invece diventata ordinaria l'esclusione da imposizione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da quelle da ultimo citate, dapprima introdotta in via provvisoria per il solo anno 2013. La disciplina IMU è contenuta in particolare nell'art 13 del D. L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, e s.m.i.;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che in riferimento alle facoltà deliberative dei Comuni in tema di aliquote e detrazioni da esercitarsi con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97, ed avente quindi natura regolamentare in tema di IMU, queste si sostanziano nelle seguenti possibilità:

- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali;
- aumentare l'aliquota base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- ridurre fino allo 0,1% l'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, anche se tale riduzione non ha più rilievo, atteso che il comma 708 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 l'IMU per essi non è più dovuta;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. Di cui al D.P.R. n. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero in caso di immobili locati;
- elevazione dell'importo della detrazione di €200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677 della legge di stabilità 2014 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
- per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alla abitazioni principali e alle unità ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del D. L. 06.122.011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.201 n. 2014, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico della TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

VISTO il comma 678 della legge di stabilità 2014 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Imposta Comunale Unica approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 06.03.2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 della legge di stabilità 2014 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 15 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine*

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RITENUTO di confermare per l'annualità 2015 le aliquote IMU e TASI vigenti per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno indicare la somma delle aliquote IMU e TASI alle varie tipologie di immobile per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1 comma 677 della Legge di stabilità 2014 ricordando che le disposizioni normative prevedono che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non possa essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote e che quindi per gli immobili per i quali è prevista la massima aliquota IMU consentita dalla legge statale l'aliquota TASI è pari a 0;

RITENUTO opportuno ricordare che da previsione regolamentare i detentori od occupanti di immobili per i quali è dovuta la TASI versano il 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovendo la restante parte essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RITENUTO inoltre necessario di meglio specificare in modo puntuale la fattispecie relativa ad una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, che viene equiparata per l'applicazione della IUC dalla Legge n. 80/2014 di conversione del D.L. 47/2014 all'abitazione principale a partire dal 2015;

RICHIAMATI gli indirizzi interpretativi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato n° 137 del 04 giugno 2014, con il quale lo stesso Ministero illustra i principali principi di applicazione del nuovo tributo che essenzialmente possono essere riassunti nei seguenti punti:

- ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva;
- in caso di occupante diverso dal titolare di diritto reale l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il presidente, al termine degli interventi, pone in votazione il presente atto. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n.10 e n. 3 contrari (Morelli, Montalto, Coluccini) espressi in forma di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote e detrazioni IMU di seguito elencate confermando anche per l'anno 2015 quelle vigenti nell'annualità 2014;

TIPOLOGIA	Aliquota IMU
aliquota per abitazione principale A1, A8 e A9	0,45%
aliquota per terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,76%;
aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede	0,90 %
aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede	0,46 %
aliquota ordinaria per altri immobili (terreni, aree edificabili e fabbricati) diversi dai precedenti	1,06 %

- 2) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare per l'anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 13,02%;
- 4) di approvare per l'annualità 2015 le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili di seguito elencate confermando quelle vigenti per l'anno 2014 con la sola ulteriore specificazione dell'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE;

TIPOLOGIA	Aliquota TASI	Aliquota TASI + IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e ASSIMILATE (anziani Casa di Riposo purchè non locata) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia - max una per ciascuna categoria)	2,40 per mille	2,40 per mille+ ESENTE =2,40 per mille
Una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	2,40 per mille	2,40 per mille+ ESENTE =2,40 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT.A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia - max una per ciascuna categoria)	1,50 per mille	1,50 + 4,50 per mille (detrazione € 200,00) =6,00 per mille
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE PER SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	2,40 per mille	2,40 per mille+ ESENTE =2,40 per mille
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI <u>AD ALLOGGI SOCIALI E RELATIVE PERTINENZE</u> (case popolari)	2,40 per mille (10% occupante)	2,40 per mille+ ESENTE =2,40 per mille
UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI	2,40 per mille (100% cooperativa 0% socio)	2,40 per mille+ ESENTE =2,40 per mille
UNICA UNITA' IMMOBILIARE DEL PERSONALE FORZE	2,40 per mille	2,40 per

TIPOLOGIA	Aliquota TASI	Aliquota TASI + IMU
ARMATE, FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA QUELLO DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, E PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, RESIDENTE IN CASERMA		mille+ESENTE =2,40 per mille
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA E NON LOCATI	2,40 per mille	2,40 per mille+ESENTE =2,40 per mille
ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CONCORDATA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998 a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede	2,40 per mille (10% occupante)	2,40 + 4,60 per mille =7,00 per mille
ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTI A CANONE LIBERO regolarmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede	1,60 per mille (10% occupante)	1,60 + 9,00 per mille =10,60 per mille
FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI, (BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%)	ZERO	0 + 10,60 per mille =10,60 per mille
FABBRICATI CAT. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali, banche ecc.)	ZERO	0 + 10,60 per mille =10,60 per mille [3,00 per mille quota comune- 7,60 per mille quota stato]
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (con funzioni produttive connesse alle attività agricole) di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	1,00 per mille	1,00 per mille+ESENTE =1,00per mille
AREE FABBRICABILI	ZERO	0 + 10,60 per mille =10,60 per mille
TERRENI AGRICOLI	ESCLUSI	0 + 10,6 per mille =10,6 per mille
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI (seconde case, dalla seconda cantina/garage/tettoia in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	ZERO	0 + 10,60 per mille =10,60 per mille

- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art 18 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.;
- 7) di dare atto che gli indirizzi interpretativi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato n° 137 del 04 giugno 2014, con il quale lo stesso Ministero illustra i principali principi di applicazione del nuovo tributo che essenzialmente possono essere riassunti nei seguenti punti:
 - ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva;

- in caso di occupante diverso dal titolare di diritto reale l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 9) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n.10 e n. 3 contrari (Morelli, Montalto, Coluccini) espressi in forma di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

=====
Il dibattito è riportato integralmente nel testo dattiloscritto ottenuto mediante trascrizione del verbale della seduta, conservato agli atti presso l'ufficio Segreteria.
=====

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Canessa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Del Soldato Adolfo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/09/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 09/10/2015.

Comune di Massarosa, li 24/09/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Canessa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2015. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 24/07/2015.

Li, 24/09/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Canessa